

Le carceri, la Costituzione e la dignità

di Glauco Giostra * – Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2018

Il presidente della Commissione che ha curato la proposta spiega le ragioni della riforma.

Non scrivo per portare olio al lume della speranza: la sorte della riforma penitenziaria è ormai nelle mani della politica e non saranno certamente queste righe a influenzarla.

Non scrivo neppure per rispondere a quanti hanno voluto esprimere opinioni giuridicamente spericolate pur di contrastare la riforma, con ciò tributandole un inaspettato riconoscimento: se non hanno trovato nulla di meglio delle censure infondate che le sono state mosse, vuol dire che la caratura del progetto è persino al di sopra di quella ritenuta dagli stessi artefici.

Scrivo per la doverosa attenzione dovuta a coloro che, in buona fede, ritengono quasi istintivamente che dalle innovazioni in cantiere possa derivare un pericolo per la sicurezza sociale. Scrivo, ancor più, per il doveroso rispetto nei confronti di quanti hanno sofferto dolori strazianti per i crimini subiti da loro o dai loro cari, spesso vissuti con una reazione composta e dignitosa che sempre mi lascia ammirato, consapevole che non ne sarei certamente capace.

Portano ferite che nessuna pena inflitta ai colpevoli riuscirà mai a rimarginare, ma sulle quali l'impunità o il gratuito indulgenzialismo getterebbe liquido ustionante. I motivi del cambiamento Vorrei provare a spiegare le ragioni per cui la riforma penitenziaria che fatica a essere partorita non rappresenta né una minaccia alla sicurezza, né un oltraggio al dolore, ma soltanto un doveroso rispetto della dignità umana e una prudente speranza. In questa stagione della paura e della precarietà il carcere è divenuto, nel nostro subconscio, una sorta di metafora architettonica ove rinserrare tutte le nostre paure.

Ogni breccia in questa struttura viene comprensibilmente percepita come un'allarmante insidia e istintivamente demonizzata: solo un carcere blindato in cui rinchiudere tutti i soggetti pericolosi mette la società al riparo dal crimine. Si potrebbe far notare che la più accreditata letteratura criminologica afferma, in base a indagini di vittimizzazione, che nelle carceri è ristretto soltanto il 5% circa degli autori di reato, con non significative oscillazioni da Paese a Paese. Ma, fosse anche rispetto a quel 5%, se la mera segregazione mettesse davvero al riparo da rischi sarebbe opzione da prendere in esame.

La realtà si pone in termini del tutto diversi, se non opposti, come fanno (o dovrebbero sapere) anche i detrattori della riforma penitenziaria. Ma in un clima di generalizzata insicurezza il rozzo placebo "gettiamo via le chiavi" continua a essere offerto e ricevuto come risolutivo: perché "non c'è menzogna troppo grossolana a cui la gente non crede, se essa viene incontro al suo segreto desiderio di crederci", ci spiega Christa Wolf nella Medea. Partiamo, allora, da un'ovvietà troppo spesso trascurata: fatta eccezione per coloro che scontano un ergastolo cosiddetto ostativo, i condannati prima o poi, espiata la pena, escono dal carcere. Sovente per tornare a delinquere. L'indice di recidiva si aggira intorno al 70% (in Italia, il 68%), con qualche sensibile oscillazione da Paese a Paese (ad esempio, in Brasile più dell'80%, nel Regno Unito intorno al 50%); questa inclinazione a ri-delinquere scema fortemente quando il condannato sconta la pena in un regime carcerario che ne rispetti la dignità, lo responsabilizzi e gli offra la possibilità di guadagnarsi - anche adoperandosi in favore della collettività e delle vittime dei reati - un graduale, controllato reinserimento sociale.

Pure in tal caso gli indici statistici oscillano (in Italia si scende al 19%, nel Regno Unito al 22%) sino a registrare ancor più vistosi e significativi abbattimenti della recidiva a seguito di particolari iniziative pilota (si parla, ad esempio, del 12% con riferimento a quella degli Apac in Brasile o, addirittura, del 5% per i dimessi dal penitenziario La Stampa di Lugano).

Sarebbe intellettualmente poco onesto non riconoscere che si tratta di percentuali non certo affidabili al decimale, essendo spesso frutto di metodiche diverse di rilevazione e di calcolo. Ma sarebbe intellettualmente disonesto negare l'esistenza di una forbice molto significativa tra i crimini commessi da ex condannati a seconda che questi abbiano subito una pena ciecamente segregativa,

orfana di ogni speranza, o una pena pur severa, ma non insensibile alla loro effettiva partecipazione a un progetto di riabilitazione che li abbia preparati a rientrare nella società civile, con l'intento e la capacità di viverci come avrebbero dovuto.

Pertanto, quando lo Stato sa offrire una tale opportunità e il condannato sa meritarsela, la collettività ne trae un beneficio molto significativo. Da un lato, perché recupera energie sociali: tornano in libertà soggetti in grado di svolgere un positivo ruolo nella collettività e, soprattutto, nelle loro famiglie, quasi sempre "condannate" di riflesso a condurre un'esistenza di precarietà economica e di stigmatizzazione sociale.

Dall'altro, perché, modulando gradualmente la pena detentiva in impegnative misure da eseguire in comunità, questa sarà esposta a un minor numero di crimini, anche con positivi ritorni di carattere materiale (lavori di pubblica utilità). Soprattutto, lo Stato si sottrarrà all'autolesionistico compito di mantenere dispendiosamente in galera soggetti con l'unico risultato di prepararli a tornare a delinquere. Ciò non significa, ovviamente, che la pena non debba conservare anche una funzione retributiva: per i reati più gravi non saranno comunque evitabili lunghi periodi di detenzione, quand'anche il condannato sin dall'inizio s'adoperi in un serio e fattivo percorso di riabilitazione. Ciò non significa neppure, come si ripete con logoro cliché, che vi sia incertezza della pena.

Diciamo forse che la pena non è certa per il fatto che il giudice possa infliggere al rapinatore una pena da quattro a dieci anni di reclusione? Se a nessuno è mai venuto in mente di sostenerlo è perché tutti comprendono che la discrezionalità concessa al giudice serve per meglio commisurare la sanzione alla gravità del fatto in concreto. Perché, allora, quando le modalità di esecuzione e talvolta la durata della pena sono calibrate dal giudice sulla base dell'evoluzione comportamentale del soggetto, si parla di incertezza della pena?

Come non si pretende che tutti i rapinatori siano puniti con X anni a prescindere dal fatto di cui si sono resi protagonisti, non si dovrebbe pretendere che tutti i condannati a X anni di reclusione scontino la stessa pena a prescindere dal loro comportamento nel corso della sua espiazione. Certezza e giustizia della pena Tener conto dell'avvenuta, profonda rielaborazione del male commesso e del conseguente impegno per un operativo riscatto non significa rendere incerta la pena, ma individualizzarne i contenuti per il recupero sociale del condannato, come la nostra Costituzione prescrive.

I replicanti della pena certa dovrebbero almeno avere l'avvertenza di precisare che ciò che invocano è in realtà la pena fissa, immutabile. L'incertezza della pena si verifica, semmai, quando lo Stato rinuncia a verificare se debba applicarla, come nel caso della prescrizione processuale, che negli ultimi tempi - fenomeno soltanto nostrano - ha visto ogni anno abortire in media 150mila processi senza l'accertamento delle responsabilità penali.

È singolare che sovente quegli stessi che si scandalizzano per l'individualizzazione della pena durante l'esecuzione, difendano un sistema che rinuncia a monte, troppo spesso, ad accertare se di pena ci sia bisogno. La riforma, invece, vuole che sia applicata la pena giusta e necessaria: quella, cioè, che non serve per infierire e per vendicarsi, ma per punire il colpevole e per tutelare la collettività, anche offrendo al condannato la possibilità - ove se ne dimostri meritevole - di farvi graduale, positivo rientro.

In sostanza, la riforma intende soltanto attuare la Costituzione, che legittima lo Stato a privare il reo della libertà, non della dignità, né della speranza: le pene, infatti, "non possono consistere in trattamenti inumani e degradanti e devono tendere alla riabilitazione sociale del condannato". (art. 27 comma 3 Cost.).

** Docente di Procedura penale alla Sapienza e presidente della Commissione che ha stilato la riforma dell'ordinamento penitenziario*